



## REGOLAMENTO

### Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore.

#### Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 3 e 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7<sup>1</sup>, concernente: "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento" il presente regolamento individua gli atti da riservare alla competenza del Consiglio di Amministrazione ed i criteri e le modalità di definizione degli obiettivi e delle risorse da assegnare al direttore.

#### Art. 2 Definizione del programma di gestione

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e dal programma pluriennale di attività il Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno approva il programma di gestione che assegna al direttore dell'Opera Universitaria gli obiettivi da realizzare, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a tale scopo.
2. Il programma di gestione è predisposto dal direttore sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente. Qualora gli obiettivi individuati risultino non realizzabili o comunque non congruenti rispetto alle risorse assegnate, il direttore rappresenta al Consiglio di Amministrazione le motivazioni del previsto scostamento dei risultati ottenibili dagli obiettivi assegnati.
3. A seguito dell'approvazione dell'assestamento del bilancio o di variazioni delle previsioni di entrata e spesa del bilancio di previsione, nonché a seguito di eventuali nuove competenze attribuite all'Opera Universitaria, il Consiglio di Amministrazione può provvedere ad adeguare il programma di gestione, ridefinendo gli obiettivi in relazione alle modificazioni intervenute ed aggiornando le risorse assegnate al direttore.

---

<sup>1</sup>art. 3 comma 2: La Giunta individua, con regolamento di organizzazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, gli atti da riservati alla propria competenza. Il regolamento è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta ferma la competenza della Giunta e degli altri organi prevista dall'ordinamento vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

art. 62 comma 2: Gli enti funzionali provvedono nel rispetto delle leggi istitutive ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consiglio di amministrazione degli enti funzionali, nel rispetto dei principi medesimi, provvedono comunque ad individuare gli atti da riservare alla propria competenza.

comma 3: I provvedimenti di individuazione degli atti riservati alla competenza dei consiglio di amministrazione sono trasmessi alla Giunta che deve approvarli o respingerli entro trenta giorni dal loro ricevimento.

4. Periodicamente, e comunque ogni qualvolta richiesto, il direttore informa il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'azione amministrativa e sulla gestione delle materie di propria competenza. In relazione a interventi di particolare rilevanza il direttore può chiedere al Consiglio di Amministrazione di verificare la coerenza del provvedimento da adottare con gli obiettivi e le direttive precedentemente formulate.

### **Art. 3**

#### **Attuazione del programma di gestione**

1. Il programma di gestione di cui all'articolo 2 individua all'interno degli stanziamenti di bilancio e del documento tecnico le risorse finanziarie assegnate al direttore, distinguendo i capitoli-articoli necessari per la realizzazione degli interventi di competenza, da quelli finalizzati alla spesa di gestione della struttura organizzativa dell'Opera.
2. Fino all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione del bilancio o di quella di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, la gestione del programma da parte del direttore è disposta nei limiti e con le modalità di cui all'art. 20 del regolamento di contabilità dell'Opera.
3. L'utilizzo e l'acquisizione delle somme individuate nel programma è disposto dal direttore. Per la realizzazione degli interventi di competenza fissati nei documenti di programmazione e per le spese di gestione, il direttore dispone la spesa e il relativo impegno sul bilancio. Per le entrate il direttore provvede al relativo accertamento, salvo che per i finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento, il cui accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi da parte della Giunta provinciale.
4. Il direttore può disporre compensazioni tra capitoli compresi nella medesima unità previsionale di base, nonché tra capitoli aventi caratteristiche di omogeneità, anche se compresi in diverse unità previsionali di base, riportati in apposito elenco allegato al bilancio di previsione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal programma di gestione.

### **Art. 4**

#### **Atti di competenza del Consiglio di Amministrazione**

1. Ferma restando la competenza ad adottare gli atti di cui agli articoli 7 comma 1, 11 comma 2, 13, 14, 15 e 19 della L.P. n. 9/91, al Consiglio di Amministrazione sono riservati tutti gli atti di indirizzo, le direttive generali per la gestione, i provvedimenti e gli atti che riguardano problemi di carattere generale relativi a rapporti istituzionali tra i quali, in particolare:
  - a) regolamenti, programmi, piani e progetti di competenza dell'Opera Universitaria;
  - b) individuazione dei beni immobili da acquisire al patrimonio dell'Opera, atti di disposizione del patrimonio da assumere;
  - c) convenzioni, intese, accordi con altre amministrazioni ad eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione;



- d) atti a carattere generale attuativi di norme di legge o concernenti criteri generali di organizzazione o lo svolgimento dell'attività amministrativa;
  - e) nomina e designazione di rappresentanti in enti, società e relativi organi collegiali;
  - f) promozione o resistenza alle liti avanti le Autorità giurisdizionali;
  - g) decisioni su ricorsi amministrativi rivolti al Consiglio di Amministrazione in merito all'erogazione delle borse di studio e dei sussidi e all'assegnazione dei posti letto;
  - h) conferimento di incarichi di consulenza concernenti atti riservati al Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di collaborazione per i quali il corrispettivo è commisurato alla durata dell'incarico, quando tale durata sia superiore a sei mesi e l'importo complessivo superiore a lire 20.000.000 nel medesimo anno solare;
  - i) atti di prestazioni di garanzie reali o fideiussorie;
  - l) partecipazione in società, associazioni e fondazioni, sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni.
2. Il direttore assicura al Consiglio di Amministrazione il supporto tecnico per il coordinamento, la verifica e la predisposizione delle proposte degli atti da adottare.
3. Ferma restando la rappresentanza generale dell'Opera, le funzioni amministrative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la stipula dei contratti, sono attribuite al direttore.
4. Nel caso di conflitto di competenza tra il direttore e il Consiglio di Amministrazione o componenti dello stesso, in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide con propria deliberazione, sentito il direttore, il Consiglio medesimo. La decisione è adottata entro 20 giorni dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha avuto notizia del conflitto.

#### **Art. 5** **Pubblicità degli atti**

1. Gli atti del Consiglio di Amministrazione e del direttore sono pubblicati secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

#### **Art. 6** **Rendiconto dell'attività svolta**

1. Contestualmente al rendiconto generale il direttore predispone una relazione sull'attuazione del programma di gestione nella quale sono evidenziati il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'attività di acquisizione delle entrate, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali affidate. La relazione, con il parere obbligatorio del Presidente, è discussa e votata dal Consiglio di Amministrazione.



2. Come previsto dall'art. 19 della L.P. 7/97<sup>2</sup>, l'Ente, per la valutazione dell'attività del direttore, può istituire un proprio nucleo di valutazione oppure avvalersi del nucleo di valutazione istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e funzionante secondo quanto stabilito dal D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg..

#### **Art. 7**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della sua approvazione.



---

<sup>2</sup>art. 19 comma 1: Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.